Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 132 del 7 giugno 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
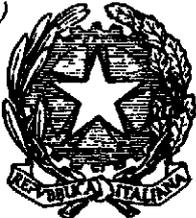
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. **171.**

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1988-1990;

Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14 novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata legge n. 168/1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei conti il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di legittimità;

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;

Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo sottoscritta il 14 novembre 1990;

Vista, altresì, la dichiarazione congiunta del 10 gennaio 1991, con la quale le parti «convengono che l'art. 38 dell'ipotesi di accordo è da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90 sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991.

2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991.

3. Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 58
Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 79/SR/E del 29 maggio 1991

ALLEGATO

IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI DEFINITI ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 TRIENNIO 1988-1990.

L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Composta da:

On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente;

On. Angelo Pavan - Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

On. Angelo Picano - Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sen. Learco Saporito - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'I.S.T.A.T.;

Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del C.N.R.;

Prof. Antonio Manzoli - Direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Prof. Nicola Cabibbo - Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Rag. Mario Pretti - Presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma,

E

LA DELEGAZIONE SINDACALE

composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali:

Confederazioni:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

C.I.S.A.L.;

CONFE.D.I.R.;

C.I.D.A.;

CONF.S.A.L.;

C.I.S.N.A.L.;

Organizzazioni:

C.G.I.L./Ricerca;

C.I.S.L./Ricerca;

U.I.L./Ricerca;

C.I.S.A.L./Ricerca;

DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);

ANPPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente),

Convengono e sottoscrivono

per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante del presente verbale.

(Seguono le firme).

IPOTESI DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RIGUARDANTE IL COMPARTO «RICERCA»

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 2.

Rapporti amministrazione-utenza

1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.

Art. 3.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti:

1) igiene e sanità pubblica;

2) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;

3) sicurezza prevenzione sul lavoro;

4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali;

5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

6) centri elaborazione dati e banche dati;

7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

8) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;

c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;

f) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

g) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

m) attività relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;

n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori;

o) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

Art. 4.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalità di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sarà effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità

delle predette prestazioni, comunicando — 7 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

Art. 5.

Parità uomo-donna

1. Il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

2. Il comitato è composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato è presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni.

3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;

d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici;

e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Art. 6.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

Art. 7.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera *b)*, con relativa riduzione retributiva;

d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il 3° grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di

riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.

3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 8.

Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3.

2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:

a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;

b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli;

c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.

Art. 9.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti o istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 10.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parità secondo l'ordine decrescente di età.

4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.

Art. 11.

Formazione professionale

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attività istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessità di garantire una sempre più alta professionalità e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidità della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.

2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti.

3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attività di formazione propedeutiche all'assunzione ed attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse.

4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da più enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le università e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresì, essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attività esperti italiani e stranieri.

5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o più enti di ricerca.

6. L'attività di formazione sarà svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.

7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.

8. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.

9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalità di partecipazione, per le certificazioni finali nonché i criteri generali di valutazione dei programmi.

Art. 12.

Attività culturali e ricreative

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13.

Ordinamento del personale

1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione è articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali (riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Distribuzione dotazioni organiche:

a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione organica complessiva annessa ai livelli II e III è attribuita nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale è prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T., l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed è determinata da tali enti in sede di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia è previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli enti già classificati di notevole rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli enti già classificati di normale rilievo possono prevedere soltanto il profilo di dirigente (III livello).

b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente complessivo, è distribuita nella misura massima del 20% e 40% relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione organica di detti profili non può essere, in ogni caso, inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potrà essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.

c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la dotazione organica è complessiva per ciascun profilo ancorché distribuita in percentuali predeterminate su più livelli. Ai fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo.

d) La dotazione organica complessiva del profilo di funzionario di amministrazione è attribuita nelle misure del 50% sul IV livello e del 50% sul V livello.

e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca è distribuita nella misura del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI livello.

f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore di amministrazione è distribuita nelle misure del 20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello.

g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore di amministrazione è distribuita nella misura del 20% nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX livello.

h) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore tecnico è distribuita nelle misure del 20% sul VI livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello.

i) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico è distribuita nelle misure del 20% sull'VIII livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello.

l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione è distribuita nelle misure del 50% sul IX livello e del 50% sul X livello.

3. Accesso e progressione di livello.

a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non è ammessa mobilità da altri profili, l'accesso ad ognuno dei livelli I, II e III è previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale.

b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera *c)*, l'accesso è previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione — IV livello — nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverrà mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non è ammessa mobilità tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti è riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.

c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello professionale) disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo nel limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed esami cui può partecipare personale interno con 5 anni di servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed esterno all'ente purché in possesso del diploma di laurea e di specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico. I posti

di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, previo concorso per titoli riservato ai dirigenti con almeno tre anni di servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente generale (primo livello professionale) è disposta per un contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo servizio nel secondo livello professionale e qualifiche equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico per titoli cui può partecipare il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale), il 25% dei posti è riservato al personale del ruolo ad esaurimento.

4. Rideterminazione dotazioni organiche.

a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere *b)* e *c)* provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.

b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.

c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.

Art. 14.

Norme generali di primo inquadramento

1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 — allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante — e le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il primo inquadramento è effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1° luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore di sanità il riferimento è quello risultante dall'inquadramento già disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle allegate tabelle n. 1, 2.

3. L'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 è effettuato con riferimento unicamente all'organico complessivo dei singoli profili professionali) comporta la conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata data del 1° luglio 1989.

4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca:

a) i funzionari di amministrazione, già appartenenti all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nonché il personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento;

b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianità di servizio di 15 anni di cui non meno di 8 effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore 25% dei posti disponibili è conferito a seguito di procedura concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza 1° luglio 1989, così come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, per i posti già disponibili prima della predetta data e messi a concorso successivamente.

5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione:

i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a sette anni nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti requisiti l'inquadramento è disposto per il nuovo profilo di collaboratore di amministrazione, VI livello professionale.

6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione:

a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate;

b) i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate.

7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico e collaboratore di amministrazione:

a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate;

b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni.

8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e di operatore di amministrazione:

a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni;

b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e qualifiche equiparate.

9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di operatore di amministrazione:

a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno otto anni;

b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni.

10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione:

a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità effettiva di servizio di almeno quattro anni;

b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianità effettiva di servizio di almeno quattro anni.

11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento è stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica funzionale o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale, conservano *ad personam* detto profilo con assegnazione del VII livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti è data facoltà di optare per il profilo di operatore tecnico VII livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 i livelli apicali o le qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I posti temporeneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione è data facoltà di disporre, a domanda dell'interessato, il trasferimento, in presenza

di disponibilità di organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale profilo. Saranno altresì ammessi in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta per detto profilo.

12. Per il personale già inquadrato nel precedente ordinamento nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di sanità, in presenza di particolari posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente accordo per il III livello professionale, disporrà la conservazione nello stesso III livello del profilo rivestito nel preesistente ordinamento.

13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di preferenza, l'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza, l'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di provenienza.

14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le istituzioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Non trova altresì applicazione il settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285.

15. L'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria, hanno facoltà, per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera *b)*, di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo.

16. Analoga facoltà, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma, 4, lettera *a)* e *c)*, può essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto in via preminente e con carattere di continuità funzioni proprie del profilo di primo tecnologo, nonché per la copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV livello, a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato attribuito da almeno quattro anni la responsabilità di strutture per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV livello professionale.

17. Per l'esercizio delle facoltà di cui al comma 15 i provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i destinatari del concorso interno.

18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, l'inquadramento stesso sarà effettuato nei profili di ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento è effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 32, comma 10, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nei confronti del personale assunto come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987. Analogamente le posizioni sopranumerarie del profilo di primo ricercatore degli istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 15.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo articolo, a decorrere dal 31 dicembre 1990 è costituito presso ciascuna istituzione ed ente un fondo annuo, denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza», che è alimentato:

a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro straordinario e per incentivazione; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale destinatario dell'utilizzazione del «Fondo»;

b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonché dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennità di rischio, maneggio valori, reperibilità, sede disagiata, indennità di incentivazione e funzionalità di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al compenso particolare previsto per l'Istituto superiore di sanità dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre indennità comunque denominate e già deliberate nonché a quelle già previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge;

c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a ciascun istituzione ed ente di cui al 1° comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti (dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguemento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta è definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente.

4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennità di istituto e similari comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera *c)* del comma secondo è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.

Art. 16.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza

1. Il fondo di cui all'art. 15 è destinato alla erogazione di compensi al personale secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente. il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennità e dei compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va assicurata la disponibilità al meno del 30% del fondo verranno corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi, tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello di professionalità e le capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo: la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al responsabile del programma;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali deroghe per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potrà eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti destinatari dell'utilizzazione del fondo;

c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza.

3. Non sono attribuibili indennità ed altri compensi accessori al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20, 22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al precedente comma 2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere *a), c)* e *d)* dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in ogni caso l'indennità di incentivazione e funzionalità non potrà essere determinata per importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui al precedente articolo, potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

6. È escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente articolo il personale il cui trattamento stipendiale è definito onnicomprensivo dal presente accordo.

Art. 17.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 sono così stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali:

I livello professionale	L. 38.591.873
II livello professionale	L. 27.681.248
III livello professionale	L. 19.710.000
IV livello professionale	L. 18.071.000
V livello professionale	L. 15.531.000
VI livello professionale	L. 13.331.000
VII livello professionale	L. 11.331.000
VIII livello professionale	L. 10.081.000
IX livello professionale	L. 9.031.000
X livello professionale	L. 7.981.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1° sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990; con pari decorrenza sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del presente accordo.

3. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una tantum):

Qualifiche	
Livello I	L. 320.000
Livello II	L. 340.000
Livello III	L. 430.000
Livello IV	L. 500.000
Livello V	L. 550.000
Livello VI	L. 600.000
Livello VII	L. 700.000
Livello VIII	L. 830.000
Livello IX	L. 970.000

4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui al comma 1° competono i seguenti valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:

I livello professionale	L. 33.558.000
II livello professionale	L. 24.070.000
III livello professionale	L. 16.698.000
IV livello professionale	L. 15.726.000
V livello professionale	L. 13.506.000
VI livello professionale	L. 11.456.000
VII livello professionale	L. 9.806.000
VIII livello professionale	L. 8.831.000
IX livello professionale	L. 7.956.000
X livello professionale	L. 6.931.000

5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche dirigenziali sono fissati in:

Livelli		
I	Dirigente generale	L. 45.131.987
II	Dirigente di I fascia	L. 35.277.533
III	Dirigente	L. 23.709.260

Al maturare di due anni di anzianità al dirigente compete lo stipendio annuo lordo di L. 26.455.654.

6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennità di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 è sostituita da un assegno aggiuntivo — che mantiene le stesse caratteristiche della predetta indennità — determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di anzianità; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno.

7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo inquadrato al III livello professionale.

8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attività di consulenza propositiva, nonche alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8.

10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e tecnologo è escluso dalla fruizione di qualsiasi istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

12. La nuova disciplina dell'indennità di funzione di cui al comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire l'indennità incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario.

13. Per la istituzione dell'indennità di funzione di cui al precedente comma 9 il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il Ministero dell'agricolturae delle foreste e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatorelativamente agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria.

14. Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:

a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;

b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 40%;

c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2° comma, lettera *a)*, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al personale destinatario dell'art. 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, ancorché inquadrato nel IV livello professionale, compete — *ad personam* — il trattamento stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad eventuale acquisizione di livello professionale superiore secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.

Art. 18.
Retribuzione di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi:

IV livello professionale	L. 673.000
V livello professionale	L. 601.000
VI livello professionale	L. 499.000
VII livello professionale	L. 429.000
VIII livello professionale	L. 374.000
IX livello professionale	L. 343.000
X livello professionale	L. 296.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1° è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono riassorbiti contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello superiore.

5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si incrementano di sette classi di cui la prima triennale di

importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento. Successivamente la progressione economica si incrementa di otto aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.

7. La determinazione del valore economico dell'anzianità per classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti ordinamenti. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economici si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni funzionali, il numero di classi o scatti già in godimento alla data del 30 giugno 1990.

8. A decorrere dal 1° luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, attribuite ai profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonché la retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 25 del predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello avviene in base all'anzianità riconosciuta, alla data del 1° luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la posizione funzionale, il numero di classi o scatti già corrispondenti alla predetta anzianità.

9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.

10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo ed al primo livello è effettuato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con riferimento alla effettiva anzianità maturata nel livello di provenienza.

11. In caso di inquadramento al III livello professionale — profilo di dirigente —, l'inquadramento è effettuato temporizzando la retribuzione individuale di anzianità fruita nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della classe o scatto di stipendio da assegnare.

12. In occasione dell'inquadramento al IV livello professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al comma 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si procederà al riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.

Art. 19.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.

Art. 20.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso *una tantum* a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Livello professionale V e superiori. . .	L. 3.500.000
Livello professionale VI	L. 3.000.000
Livello professionale VII	L. 2.500.000
Livello professionale VIII ed inferiori.	L. 2.000.000

2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

Art. 21.

Lavoro in turni

1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessità di

servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è consentito il ricorso a turni di lavoro.

2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attività interessate, le modalità di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali:

la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; è stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili;

per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro.

3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.

Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane.

4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.

5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di servizio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 22.

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.

Art. 23.

Contratti a termine

1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'ente o istituzione.

3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; è abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.

4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potrà superare il 50% dei finanziamenti stessi.

5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.

6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.

Art. 24.

Benefici di natura assistenziale e sociale

1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa alla normativa attuale.

2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è elevato a L. 900.000.

3. Nei casi di eccezionale gravità l'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 2.500.000, previo parere del direttore generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000.

4. L'importo di cui al quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 è elevato a L. 100.000.000.

5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4 dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è determinato con riferimento agli emolumenti a carattere fisso e continuativo.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 25.

Trattamento di missione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5 comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 sono le seguenti:

livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600;

livelli professionali X e IX: L. 28.800.

2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato.

3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attività epidemiologiche e biomediche;

b) attività di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche;

c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

d) attività di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attività continuative in galleria;

e) attività oceanografiche.

4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.

Art. 26.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 27.

Assenze particolari retribuite

1. Ai lavoratori che usufruiscono delle aspettative sindacali di cui al presente accordo ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 28.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente da cui gli interessati dipendono.

Art. 29.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria attività o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 30.

Aspettative sindacali

1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 è fissato in sessanta unità.

2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali — tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonché del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unità — in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali può essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana.

4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti.

Art. 31.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.

Art. 32.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni.

2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 33.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti

1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 32 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3 ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti per i conseguenziali adempimenti.

Art. 34.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 35.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in Comune diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.

Art. 36.

Norma transitoria

1. La normativa pregressa in materia di aspettative sindacali resta in vigore fino a quando non sarà data attuazione alla nuova ripartizione di cui all'articolo 30, che dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Art. 37.

Anzianità

1. Al personale in servizio è attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianità già riconosciuta al 1° luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo le tabelle 2, 3 e 4 — fatta esclusione delle posizioni acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 — oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta data.

2. La predetta anzianità è utile o in sede di primo inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la progressione a regime nel livello superiore; ulteriori progressioni saranno riferite all'anzianità di livello.

3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14.

4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianità di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi:

IV livello professionale.	L. 249.000
V livello professionale	L. 197.000
VI livello professionale.	L. 170.000
VII livello professionale	L. 143.000
VIII livello professionale.	L. 128.000
IX livello professionale.	L. 115.000
X livello professionale	L. 98.000

5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano nei confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o venti anni di anzianità di profilo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Art. 38.

Commissioni del personale e di consultazione del personale

1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione del personale.

2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non già di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite tra le materie oggetto di informazione.

3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di disciplina.

Art. 39.

Durata e rilevazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.

2. L'osservanza dell'orario di lavoro è documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

3. Modalità diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attività prestata comporti obiettive difficoltà di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.

Art. 40.

Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si applica il presente accordo.

2. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni così come stabilito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi precedenti è presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura.

4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del presente accordo è inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza dalla data 1° luglio 1989 o dalla successiva

data di assunzione, nei profili istituiti con il presente accordo secondo la corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n. 3.

6. Il primo inquadramento è effettuato sulla base delle dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. *C*, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata n. 3, fermo restando gli organici complessivi.

7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono inqudrati a decorrere dalla medesima data, previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore — Livello II.

8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.

Art. 41.

Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e artigianato.

1. In attesa della riorganizzazione del settore, il presente accordo si applica al personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con esclusione dei direttori delle stazioni.

2. Il primo inquadramento nei profili del nuovo ordinamento è effettuato secondo la corrispondenza di cui alla tabella 4 allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante.

3. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.

Art. 42.

Disposizioni particolari

1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, a decorrere dal 1° luglio 1989, l'indennità di cui ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e di tecnologo dei livelli professionali I, II e III.

2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca, provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed economica di cui al presente accordo con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si provvederà altresì, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.).

3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i nuovi profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e 40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei costi di dirigente di ricerca sarà attribuito mediante concorsi per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, farà riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 43.

Norma finale di rinvio

1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

ALLEGATO 1

PROFILI PROFESSIONALI

I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA.

Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa.

II livello professionale - PRIMO RICERCATORE.

Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esame;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

età non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

III livello professionale - RICERCATORE.

Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attività di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esame, si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;

almeno 12 anni di specifica esperienza professionale;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;

almeno 8 anni di specifica esperienza professionale;

età non superiore a 45 anni, salvo che per il personale in servizio;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

III livello professionale - TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

Dirigenza amministrativa

Al dirigente amministrativo sono conferiti, in rapporto alla struttura cui è preposto od ai compiti di staff assegnatigli, autonomia organizzativa e poteri gestionali, con assunzione di dirette ed effettive responsabilità.

Il dirigente generale — I livello, deve altresì garantire il coordinamento delle strutture gerarchicamente dipendenti in base a quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Ente, nonché l'osservanza degli indirizzi programmatici prefissati dai competenti Organi di gestione dell'Ente stesso.

I livello professionale - DIRIGENTE GENERALE.

Modalità di accesso:

fino al 50% dei posti disponibili, nomina tra i dirigenti di I fascia con almeno 3 anni di effettivo servizio nel II livello e qalifiche equiparate. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

documentata esperienza professionale.

II livello professionale - DIRIGENTE I FASCIA.

Modalità di accesso:

concorso interno per titoli riservato ai dirigenti con almeno 3 anni di effettivo servizio nel III livello e qualifiche equiparate;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

III livello professionale - DIRIGENTE.

Modalità di accesso:

fino al 50% dei posti disponibili, concorso speciale riservato ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo e nei profili amministrativi delle qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

specifica esperienza professionale.

FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

Requisiti culturali: diploma di laurea al settore di applicazione e conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta.

Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli.

Grado di responsabilità: piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro.

Nell'ambito di indirizzi generali in materia tecnico-amministrativa-economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attività di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione.

Partecipa all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione.

Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori.

Svolge attività di collaborazione direttiva ed attività di studio bibliografico e della formazione del personale eventualmente assegnatogli.

Svolge le funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili.

Esplica attività istruttoria inerente la risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro.

Nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttività, vanificando altresì i risultati ed i costi dei piani di intervento provvedono alla redazione dei consuntivi di gestione.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione.

Oltre le mansioni già indicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale può essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili al Dirigente, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in caso di assenza od impedimento.

Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.

Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta.

Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute.

Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi risultati.

Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione:

richiede una visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze operative diverse;

presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi;

comporta la capacità di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei risultati.

In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti.

Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico.

Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati; sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico.

Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonchè in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

Collaboratore di amministrazione

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.

Sfera di autonomia: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o in procedure definite ed in direttive di massima o prescrizioni di superiori.

Grado di responsabilità: riferita alle attività direttamente svolte e/o del gruppo eventualmente coordinato.

Svolge attività istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura contabile finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme, avvalendosi all'accorrenza di procedure e strumenti informatici.

Cura i servizi di cassa, economato e di sportello con rilascio di informazioni all'utenza, utilizzando anche procedure automatizzate interrative.

Esplicita attività di segreteria e funzione di Segretario di Comitati, Commissioni e simili.

Cura la tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza; provvede alla tenuta degli schedari bibliografici.

Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni.

Svolge mansioni che comportino capacità di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilascia copie di estratti e certificati.

Il profilo di collaboratore di amministrazione è articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore di amministrazione VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore di amministrazione VI livello professionale e collaboratore di amministrazione V livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente nonchè, in particolare per il collaboratore di amministrazione V livello professionale, la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

Operatore di amministrazione

Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado.

Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.

Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.

Cura la tenuta di archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili.

Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali.

Svolge anche attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione; utilizza macchine cifranti nonchè apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale e internazionale anche automatica.

Seleziona, commuta e smista i messaggi in arrivo o in partenza.

Svolge mansioni di stenografia e dattilografia — anche a tempo pieno — e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonche dei dati videoteletrasmessi e alla dattiloscrittura anche di testi e documenti in lingue straniere.

Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interrattivo con il sistema, attivando i relativi programmi applicativi.

Il profilo di operatore di amministrazione è articolato oltre chè sulla posizione di operatore di amministrazione IX livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore di amministrazione VII livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché, in particolare per l'operatore di amministrazione VII livello professionale la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

Operatore tecnico

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado; specializzazione/i richiesta/e: qualificazione professionale, conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare.

Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute.

Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del lavoro.

Svolge le attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta ed assiste le professionalità superiori eseguendo le operazioni indicategli.

Svolge attività connesse con la rilevazione e la raccolta dei dati statistici utilizzando anche procedure ed apparecchiature di tipo informatico.

Esegue operazioni di lavoro tecnico-manuali per l'installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, arredi, manufatti strumenti ed apparecchiature controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità.

Nell'ambito dei centri stampa, centri di riproduzione, centri meccanografici e strutture analoghe provvede con le macchine ausiliare alle operazioni necessarie alla finitura degli elaborati curando l'ordinaria manutenzione delle macchine stesse.

Il profilo di operatore tecnico è articolato, oltre che nella posizione di operatore tecnico VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore tecnico VII livello professionale ed operatore tecnico VI livello professionale.

Ulteriori posizioni in corrispodenza delle quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonché in particolare per l'operatore tecnico VI livello professionale, la possibilità di assumere la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

Ausiliario tecnico

Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare, nonché, ove richiesto, patente di guida e/o patente nautica;

Sfera di autonomia e grado di responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Utilizza attrezzature e macchine di uso semplice, provvedendone alla piccola manutenzione.

È addetto alla guida di autoveicoli, natanti ed automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature ed i mezzi tecnici in dotazione.

Manovra gli impianti di sicurezza e dei servizi generali.

Provvede all'immagazzinaggio, alla spedizione, alla consegna di materiali e generi vari e relativi trasporti, nonchè alla manovra delle attrezzature affidategli (carrelli, nastri trasportatori e simili) delle quali cura l'ordinaria manutenzione.

Provvede anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice ad operazioni di carattere elementare e/o ripetitive curando la preparazione dei materiali da porre in opera nell'ambito del proprio livello di preparazione tecnica.

Il profilo di ausiliario tecnico è articolato oltre che sulla posizione di ausiliario tecnico X livello professionale, sulle ulteriori posizioni di ausiliario tecnico IX livello professionale e ausiliario tecnico VIII livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza quali è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonchè, in particolare per l'ausiliario tecnico VIII livello professionale la possibilità di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalità attinenti al medesimo profilo.

Ausiliario di amministrazione

Modalità di accesso: selezione per accertamento idoneità (prova pratica).

Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare.

Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni predeterminate.

Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione del proporio lavoro.

Cura la pulizia, il riordino e la sistemazione degli ambienti interni ed esterni, compresi i servizi di pertinenza in uso all'amministrazione, nonché dei servizi connessi con detti ambienti.

Provvede all'apertura, aereazione e chiusura degli uffici, dei parcheggi e dei locali — ivi compresi quelli utilizzati dall'ente fuori dalla sede istituzionale per attività relative a mostre, esposizioni e simili — curandone il mantenimento dell'ordine, la custodia e la buona conservazione di opere, beni, impianti.

Regola e vigilia sull'accesso del pubblico e dei mezzi meccanici provvedendo, ove previsto, all'identificazione e al controllo di documenti e di ricevute di pagamento.

Fornisce al pubblico informazioni, stampati e materiale illustrativo.

Provvede al prelievo, alla sistemazione e consegna dei materiali e dei fascicoli.

Regola il servizio di anticamera.

All'ausiliario di amministrazione di IX livello, inoltre, può essere attribuita una più ampia sfera di autonomia nell'ambito delle istruzioni di carattere generale, ricevute nonché il coordinamento e la supervisione dell'attività dei singoli ausiliari o di gruppi di ausiliari di livello inferiore.

TABELLA 1

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Livello professionale				
I	Dirig. ricerca (20%)	Dirig. tecnologo (20%)	Dirig. generale	
II	Primo ricercatore (40%)	Primo tecnologo (40%)	Dirig. I fascia (40%)	
III	Ricercatore (40%)	Tecnologo (40%)	Dirigente (60%)	
IV	Collab. T.E.R. (25%)		Funzionario amm. (50%)	
V	Collab. T.E.R. (35%)		Funzionario amm. (50%)	Collab. amm. (20%)
VI	Collab. T.E.R. (40%)	Operat. tecnico (20%)		Collab. amm. (30%)
VII		Operat. tecnico (30%)	Operat. amm. (20%)	Collab. amm. (50%)
VIII	Ausiliario tecnico (20%)	Operat. tecnico (50%)	Operat. amm. (30%)	
IX	Ausiliario tecnico (30%)		Operat. amm. (50%)	Ausil. amm. (50%)
X	Ausiliario tecnico (50%)			Ausil. amm. (50%)

TABELLA 2

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
I livello	Dirig. ricerca	Dirig. ricerca
	Dirig. generale	Dirig. generale
II livello	Primo ricercatore	Primo ricercatore
	Dirigente I fascia	Dirigente superiore
III livello	Ricercatore	Ricercatore
	Dirigente	Dirigente
	Tecnologo	Collaboratore professionale Enti di ricerca
IV livello	Coll. tecn. Enti ric. - IV livello	Specialista tecnico Enti ricerca (6° comma, ultima parte, art. 20 D.P.R. n. 568)
		Specialista tecnico statistico (6° comma, ultima parte, art. 20 D.P.R. n. 568)
	Funzionario di amm. - IV livello	Funzionario capo
		Esperto di amministrazione
		Personale destinatario art. 15 della L. n. 88/89
V livello	Coll. tecn. Enti ric. - V livello	Specialista tecnico Enti ricerca
		Specialista tecnico statistico
	Funzionari di amm. - V livello	Funzionario amministrativo VIII q.f.
VI livello	Coll. tecn. Enti ric. - VI livello	Collaboratore tecnico Enti ricerca
		Collaboratore tecnico statistico
VII livello	Collaboratore di amministrazione	Assistente amministrativo
		Consolista
VIII livello	Operatore tecn.	Operatore specializzato
		Operatore di vigilanza
	Operatore di amm. - VIII livello	Operatore amministrativo V q.f.
IX livello	Operatore di amministrazione	Archivista
	Ausiliario tecnico	Operatore qualificato, autista meccanico addetto macchine ausiliarie
X livello	Ausiliario tecnico	Ausiliario delle lavorazioni
	Ausiliario di amministrazione	Ausiliario amministrativo o inferiori

TABELLA 3

TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER IL PERSONALE DEI RUOLI DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
II livello	Primo ricercatore	Sperimentatore alla II fascia retributiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 568
III livello	Ricercatore	Sperimentatore

La dotazione organica dei profili di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sono stabilite nelle percentuali, rispettivamente del 7%, 40% e 53% dell'attuale dotazione organica degli sperimentatori.

La dotazione organica annessa ai profili dei dirigenti amministrativi non potrà superare le nove unità ed è limitata al profilo di dirigente di amministrazione, III livello. Per l'accesso a detto profilo si adotta unicamente la procedura del pubblico concorso.

La dotazione organica dei profili dei tecnologi è pari ai posti occupati nel livello IV dei profili di chimico, chimico direttore, biologo, biologo direttore, collaboratore agrario laureato e funzionario agrario ed è attribuita per intero al profilo di tecnologo, III livello.

I profili sopra indicati sono conservati *ad personam* con assegnazione al IV livello professionale.

I posti di tecnologo, III livello possono essere messi a concorso in corrispondenza dei posti vacanti nei profili di cui al comma precedente, riservandone un terzo al personale dei profili medesimi.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
IV livello	Funzionario di amministrazione	Funzionario amministrativo del IX livello economico e quelli dell'VIII con anzianità superiore a cinque anni nell'ex carriera di appartenenza
V livello	Funzionario di amministrazione	Funzionario amministrativo

Nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello, sono inquadrati altresì i segretari amministrativi contabili forniti di laurea di indirizzo giuridico, amministrativo o economico ed i collaboratori amministrativo-contabili che alla data del decreto che rende esecutivo il presente accordo, hanno svolto e svolgono le funzioni di segretario amministrativo da almeno tre anni in virtù del provvedimento formale.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
VI livello	Collab. tecnico Enti ricerca	Assistente tecnico agrario, assistente idrogeocartografico, assistente agritecnico, assistente tecnico di laboratorio di analisi, assistente tecnico elettrico

All'attribuzione del IV livello professionale del profilo di collaboratore tecnico Enti di ricerca concorreranno coloro che abbiano almeno 12 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del V livello coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
VI livello	Collaboratore di amministrazione	Collaboratore amministrativo-contabile con almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza o con l'attribuzione dell'ex VII qualifica funzionale
VII livello	Collaboratore di amministrazione	Collaboratore amministrativo-contabile, consollista

Nell'attribuzione del V livello professionale del profilo di collaboratore di amministrazione concorrono coloro che abbiano oltre 10 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
VIII livello	Operatore di amministrazione	Operatore amministrativo con almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza o con attribuzione dell'ex V qualifica funzionale
IX livello	Operatore di amministrazione	Operatore amministrativo

All'attribuzione del VII livello professionale del profilo di operatore di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
VIII livello	Operatore tecnico	Tecnico agrario, addetto alle lavorazioni agrarie, agente ausiliario di laboratorio tecnico, operatore tecnico specialista di laboratorio, addetti a terminali evoluti, tecnico agrario specializzato

All'attribuzione del VI livello professionale del profilo di operatore tecnico concorrono coloro che hanno almeno 12 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del VII livello professionale coloro che abbiano almeno un'anzianità di 9 anni nell'ex carriera di appartenenza.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
X livello	Ausiliario di amministrazione	Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera

All'attribuzione del IX livello professionale del profilo di ausiliario di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
X livello	Ausiliario tecnico	Conducenti di automezzi - autista

All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che hanno almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza, all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

TABELLA 4

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
II livello	Ricercatore	Sperimentatori alla II fascia retributiva di cui al D.P.R. n. 568/87
III livello	Ricercatore	Sperimentatori di cui alla fascia retributiva iniziale di cui al D.P.R. n. 568/87

Le dotazioni organiche annesse a dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sono stabilite, rispettivamente in n. 8, n. 14 e n. 15 posti.

Livelli	Nuovi profili	Preesistenti profili
V livello	Funzionario di amministrazione	Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo contabile - che alla data del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 7 anni nel profilo di collaboratore amministrativo VII qualifica funzionale o in possesso di diploma di laurea.

Le dotazioni del profilo di funzionario di amministrazione è stabilita in n. 8 unità.
Per l'inquadramento al IV livello in sede di prima applicazione si rinvia all'articolo 14, comma 4, lettera *a)*, del presente accordo.

VI livello	Collaboratore tecnico enti di ricerca	Capo tecnico

La dotazione organica del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca è stabilita in n. 6 unità.
In primo inquadramento all'attribuzione del IV livello concorrono coloro che hanno un'anzianità di almeno 12 anni all'ex carriera di appartenenza.
All'attribuzione del V livello concorrono coloro che hanno un'anzianità di servizio nell'ex carriera di appartenenza di almeno 8 anni.

VI livello	Collaboratore di amministrazione	Collaboratore amministrativo-contabile con almeno 6 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza o con l'attribuzione dell'ex VII qualifica funzionale
VII livello	Collaboratore di amministrazione	Collaboratore amministrativo-contabile

Per l'attribuzione del V livello professionale del profilo di collaboratore di amministrazione si rinvia all'articolo 14, comma 5, del presente accordo.

VIII livello	Operatore tecnico	Operatore tecnico specializzato

All'attribuzione del VI livello professionale del profilo di operatore tecnico concorrono coloro che hanno almeno 12 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza all'attribuzione del VII livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno un'anzianità di 9 anni nell'ex carriera di appartenenza.

VIII livello	Operatore di amministrazione	Operatore amministrativo e operatore amministrativo-contabile con almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appertenenza o con l'attribuzione dell'ex V qualifica funzionale
IX livello	Operatore di amministrazione	Operatore amministrativo e operatore amministrativo-contabile

Per l'attribuzione del VII livello professionale del profilo di operatore di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

X livello	Ausiliario di amministrazione	Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera

All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza: all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

IX livello	Ausiliario tecnico	Operatore qualificato
X livello	Ausiliario tecnico	Agente ausiliario di laboratori - tecnico

All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

IX livello	Ausiliario tecnico	Operatore qualificato
X livello	Ausiliario tecnico	Agente ausiliario di laboratori - tecnico

All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza: all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno ' anni di anzianità nell'ex carriera di appartenenza.

SCAGLIONAMENTO DEGLI ONERI
(mld)

1) - *Altro personale*

	1988	1989	1990	Totale	1991
Stipendio	3,1	5,8	30,0	38,9	38,9
Anzianità		4,3	4,3	8,6	4,3
Ordin.			5,5	5,5	10,2
Esp. prof.			0,4	0,4	0,7
Produtt.			0,0	0,0	0,0
Totale	3,1	10,1	40,2	53,4	54,1
O.R.	0,9	2,8	11,3	15,0	15,1
Complesso	4,0	12,9	51,5	68,4	69,2

2) - *Dirigenti, ricercatori e tecnologi*

	1988	1989	1990	Totale	1991
Stipendio	0,0	0,0	22,3	22,3	29,0
Anzianità		0,0	8,4	8,4	15,7
Ordin			0,0	0,0	2,6
Esp. prof.			0,0	0,0	0,0
Produtt.			0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	30,7	30,7	47,2
O.R.	0,0	0,0	8,6	8,6	13,2
Complesso	0,0	0,0	39,3	39,3	60,4

3) - *Complesso*

	1988	1989	1990	Totale	1991
Stipendio	3,1	5,8	52,3	61,3	68,0
Anzianità		4,3	12,7	17,0	19,9
Ordin.			5,5	5,5	12,8
Esp. prof.			0,4	0,4	0,7
Produtt.			0,0	0,0	0,0
Totale	3,1	10,1	70,9	84,3	101,4
O.R.	0,9	2,8	19,8	23,6	28,4
Complesso	4,0	12,9	90,7	107,8	129,7

VALUTAZIONE DEGLI ONERI CONTRATTUALI

Comparto ricerca

Ex qualifiche	N. dip.	Tabellari 1988	Nuovi livelli	Tabellari 1990	Incrementi annuo	Incrementi mensili	Anzianità annua	Anzianità mensile	Ordinamento n. passaggi	Ordinamento beneficio annuo	Ordinamento beneficio mensile	Esper. profess.	Produttività	Soppress. numero dip.	Norme ex D.P.R. n. 285 beneficio annuo	Norme ex D.P.R. n. 285 beneficio mensile	Recupero classe passaggio liv. sup.	Totale benefici mensili
3	553	5.881	10	7.981	2.100	175	296	21				1		55	- 1.050	- 9		188
4	933	6.881	9	9.031	2.150	179	343	24	326	1.050	52	2		93	- 1.050	- 9	- 10	238
5	2.169	7.581	8	10.081	2.500	208	374	26	144	1.050	14	4		217	- 1.250	- 10	- 2	240
6	2.281	8.281	7	11.331	3.050	254	429	30	663	1.250	32	6		283	- 2.000	- 17	- 8	297
7	2.553	9.581	6	13.331	3.750	313	499	35	1.234	2.000	73	6		255	- 2.200	- 18	- 20	388
8	958	11.481	5	15.531	4.050	338	601	43	582	2.200	42	8		100	- 2.540	- 22	- 30	377
8-*bis*	957	13.381	4	18.071	4.690	391	673	48										439
9	69	13.381	4	18.071	4.690	391	673	48	307	2.540	68	2					- 18	490
n. r. VI liv.	201	8.281	7	11.331	3.050	254	429	30										285
Totale *a*	11.219	8.946		12.163	3.217	267	412	29	3.256	521	43	5	(*)	1.003	- 1.802	- 13	- 13	318
CTP	456	19.281	3	24.120	4.839	403	1.824	152		0	0		0					555
Ricerc.	2.326	19.281	3	24.120	4.839	403	1.824	152		0	0		0					555
I RIC.	1.558	27.231	2	33.981	6.750	563	5.595	466	149	9.861	21		0					1.050
I ric.	511	27.231	2	33.981	6.750	563	5.595	466	28	13.611	20		0					1.049
Dir. ric.	300	38.181	1	47.592	9.411	784	7.620	635		0	0		0					1.419
I dir.	112	23.710	3	23.710	0	0	0	0	112	3.557	274		0					274
Dir. sup.	51	35.278	2	35.278	0	0	0	0	51	5.292	407		0					407
Dir. gen.	9	45.132	1	45.132	0	0	0	0	9	6.770	521		0					521
Isp. gen. r.	10	22.525		22.525	0	0	0	0		0	0		0					0
Dir. gen. r.	53	20.154		20.154	0	0	0	0		0	0		0					0
N. r. CTP.	336	19.281	3	24.120	4.839	403	0	0					0					403
Totale *b*	5.722	19.866		24.550	4.684	390	2.529	211	349	451	35		0					636
Complesso	16.941	12.635		16.347	3.712	309	1.127	90	3.605	475	40	3	(*)	1.003	- 1.802	- 9	- 9	425

(*) Incremento non quantificabile, comunque pari al 30% dei ricavi esterni netti ai sensi dell'art. 15 lettera *d)* del presente accordo.

PROTOCOLLO D'INTESA

Preliminare all'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge n. 168/1989.

L'anno 1990 alle ore 13,40 del giorno 15 del mese di maggio in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Palazzo Vidoni;

La delegazione di parte pubblica composta da:

on. Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica - Presidente;

on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

prof. Antonio Ruberti, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

on. Angelo Pavan, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

on. Graziano Ciocia, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e previdenza sociale;

prof. Antonio Manzoli, Direttore dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Guido Mario Rey, Presidente dell'I.S.T.A.T.;

prof. Luigi Rossi Bernardi, Presidente del C.N.R.;

prof. Nicola Cabibbo, Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

prof. Antonio Braibanti, Presidente della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma,

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali:

Confederazioni	Organizzazioni
C.G.I.L.	CGIL/Ricerca
C.I.S.L.	CISL/Ricerca
U.I.L.	UIL/Ricerca
C.I.S.A.L.	CISAL/Ricerca
C.I.D.A.	ANPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)
C.I.S.N.A.L.	
CONF.S.A.L.	DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)
C.O.N.F.E.D.I.R.	

PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, devono essere concordare, prima dell'inizio delle trattative per l'accordo, norme dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati;

che tali norme dovranno far parte integrante dell'accordo e del rispettivo decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

per il triennio 1988-90, in attuazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988, le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo le confederazioni ed organizzazioni sindacali sottoscrivono e depositano il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, unificato per le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, che si allega al presente verbale unitamente alla dichiarazione di impegno della parte pubblica concernente le norme di comportamento nelle relazioni sindacali.

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti:

1) igiene e sanità pubblica;

2) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;

3) sicurezza e prevenzione sul lavoro;

4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali;

5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

6) centri elaborazione dati e banche dati;

7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

8) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui al successivo articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;

b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;

c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;

f) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

g) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;

h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

m) attività relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;

n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori;

o) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo, strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

Art. 2.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Al fine di cui all'art. 1 e con le modalità di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestzioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sarà effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli Accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL e CONFEDIR.

Organizzazioni sindacali: CGIL/Ricerca, CISL/Ricerca, UIL/Ricerca, CISAL/Ricerca, ANPRI/EPR, DIRSTAT/Ricerca.

PREMESSA

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei laboratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali.

Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli Enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

Punto 1.0 - *Area di applicazione.*

Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata dal personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Il presente codice si applica nelle azioni sindacali del Settore ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

Punto 2.0 - *Titolarità.*

Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali del Settore delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli;

gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali del Settore di livello corrispondente.

Se l'oganizzazione sindacale non è strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverrà con la struttura nazionale di Settore.

Punto 3.0 - *Termini di preavviso.*

La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

Punto 4.0 - *Comunicazione alle controparti.*

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di settore sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri vigilanti;

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale sarà comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri vigilanti;

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.

Punto 5.0 - *Cause di sospensione e di esclusione della proclamazione di sciopero.*

Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni dal lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

Punto 6.0 - *Durata dello sciopero.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dall'Accordo abbia durata non superiore alle 24 ore; l'eventuale sciopero successivo al primo per la stessa vertenza non supererà le due giornate di lavoro in un'unica soluzione.

Punto 7.0 - *Forme di lotta.*

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi con modalità anomale rispetto a quanto previsto nel presente codice.

Punto 8.0 - *Continuità delle prestazioni.*

Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

Punto 9.0 - *Periodi di esclusione.*

Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:

dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali.

Punto 10.0 - *Sanzioni.*

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Punto 11.0 - *Termini di validità.*
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA

La parte pubblica — preso atto delle norme intese a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della presentazione da parte delle Confederazioni ed organizzazioni sindacali del codice unificato di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione — si impegna all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi nazionali e decentrati riguardanti il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
nazional

2) intraprendere, nei confronti delle parti pubbliche abilitate alla contrattazione decentrata, tanto di livello nazionale quanto di livello locale, che ostacolino, ritardino o attuino non correttamente le norme contrattuali, le necessarie iniziative volte a garantire il rispetto e l'attuazione corretta degli accordi;

3) intrattenere corrette relazioni sindacali definite negli Accordi, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli del corretto funzionamento dei servizi demandati alle istituzioni ed agli enti di ricerca e sperimentazione;

4) escludere dai procedimenti contrattuali nazionali e decentrati le confederazioni e le organizzazioni sindacali che adottino comportamenti in violazione dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI DEFINITI ATTRAVERSO L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 - TRIENNIO 1988-1990.

L'anno 1991 alle ore 14,15 del giorno 10 del mese di gennaio in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

La delegazione di parte pubblica composta da:

on. Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica - Presidente;

prof. Antonio Ruberti, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

on. Angelo Pavan, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

on. Angelo Picano, Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

on. Graziano Ciocia, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e previdenza sociale;

sen. Learco Saporito, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

prof. Guido Mario Rey, Presidente dell'I.S.T.A.T.;

prof. Luigi Rossi Bernardi, Presidente del C.N.R.;

prof. Antonio Manzoli, Direttore dell'Istituto superiore di sanità;

prof. Nicola Cabibbo, Presidente dell'Istituto nazioanle di fisica nucleare;

rag. Mario Pretti, Presidente della Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma,

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali:

Confederazioni	Organizzazioni
C.G.I.L.	C.G.I.L./Ricerca
C.I.S.L.	C.I.S.L., Ricerca
U.I.L.	U.I.L./Ricerca
C.I.S.A.L.	CISAL/Ricerca
CONFE.D.I.R.	DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)
C.I.D.A.	
CONF.S.A.L.	ANPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)
C.I.S.N.A.L.	

PRESO ATTO

della deliberazione n. 88/90 adottata dalla Corte dei conti a seguito dell'adunanza del 6 dicembre 1990 della sezione del controllo ai sensi dell'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che ha modificato i commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

RITENUTO

di non condividere le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la citata deliberazione in ordine ad alcune disposizioni contenute nella ipotesi di accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sottoscritta il 14 novembre 1990;

CONVENGONO

di confermare l'ipotesi di accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sottoscritta il 14 novembre 1990, che costituisce parte integrante del presente verbale.

(Seguono le firme).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Per quanto concerne l'art. 38 dell'ipotesi di accodo relativo alla soppressione delle commissioni del personale e delle commissioni di consultazione, le parti convengono che tale articolo è da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi pe rl'effettiva applicazione nell'ottica del principio di omogeneizzazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva della Corte medesima e conseguentemente registrati.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 9 maggio 1989 n. 168, (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1989) concerne l'«Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica». Il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo livello personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione».

— Il D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986) contiene disposizioni concernenti la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Il testo dell'art. 7 è il seguente:

«Art. 7 *(Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione).* — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica ed tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Nota all'art: 3:

— Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, concerne: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10. *(Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)* — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.

2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.

3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale».

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, concerne: «Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, per il triennio 1985-87» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1988. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32. *(Pari opportunità in favore delle lavoratrici).* — 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari

opportunità e relázionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 18 *(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)*. — 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossico-dipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 7.

— La legge 3 marzo 1971, n. 118, (in *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1971, n. 82) reca: «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili.

— Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, (in *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1978, n. 204) reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici».

Nota all'art. 9:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6 *(Copertura assicurativa)*. — 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria».

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 *(Diritto allo studio)*. — 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari apportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti».

Nota all'art. 11:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 2 è il seguente:

«Art. 2 *(Formazione del personale)*. — 1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono à carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti».

Note all'art. 12:

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo dell'art. 40 è il seguente:

«Art. 40 *(Attività culturali, ricreative ed assistenziali).* — 1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 1989 reca «Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti di ricerca e sperimentazione». Il testo dell'art. 2 è il seguente:

«Art. 2. — La delegazione sindacale di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione:

l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;

l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.A.L.;

dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975) reca «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20 *(Direttore generale).* — Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B*, al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa».

— Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222) reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 14:

— Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

— Il D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1988, supplemento ordinario) reca: «Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche — base e di coordinamento — e i livelli differenziati di professionalità del preesistente ordinamento.

2. L'anzianità maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento è riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica.

3. Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento è attribuito il profilo stesso.

4. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di più profili della medesima qualifica è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.

5. Ai dipendenti già appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, si identificano specificatamente con un profilo della qualifica superiore a quella rivestita, è attribuito il profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle singole qualifiche di base e relativi livelli superiori.

6 Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti già appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalità che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno svolto, per atto formale ed almeno sino alla data della suddetta determinazione, ovvero secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa e per almeno un triennio anche non continuativo negli ultimi cinque anni, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione, con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra, del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualificazione funzionale. Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/1988 è il seguente:

«Art. 8. — 1. In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa alla selezione o al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facoltà di indire concorsi interni».

— Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20 *(Stipendi)*. — 1. I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue:

Livello I	3.800.000
Livello II	4.400.000
Livello III	4.800.000
Livello IV	5.800.000
Livello V	6.500.000
Livello VI	7.200.000
Livello VII	8.500.000
Livello VIII	10.400.000
Livello IX	12.300.000

I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.

2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale è così articolato:

(Migliaia di lire)

Anni	Stipendio base	Maggiorazioni	Totale
0	13.000	—	13.000
6	13.000	1.910	14.910
12	13.000	4.040	17.040
18	13.000	8.300	21.300
24	13.000	12.560	25.560

3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento.

4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.

5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, è riconosciuta la speciale indennità aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilità.

6. Relativamente al profilo professionale «Specialista tecnico degli enti di ricerca» previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente è elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed è richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non più del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalità analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, può essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianità».

— Per il titolo della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo degli articoli 14, 15 e 23 è il seguente:

«Art. 14 *(Qualifiche)*. — 1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione:

a) è istituito il nuovo profilo professionale «collaboratore professionale degli enti di ricerca»;

b) il profilo di ricercatore, già previsto, per il quale non è ammessa la mobilità da altri profili, è articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate più elevate, avverrà per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso:

1) *Fascia iniziale: ricercatore:*

accesso: per concorso nazionale;

anzianità di almeno due anni di laurea;

esperienza di lavoro diretta nell'attività di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;

attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

2) *Seconda fascia: primo ricercatore:*

accesso: concorso nazionale;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività;

età non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio.

3) *Prima fascia: dirigente di ricerca:*

accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;

capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare orginalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalità di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.

4. Il contingente del profilo di ricercatore non potrà superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalità non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.

5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneità di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procederà ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realtà nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale».

6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica è prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali è prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.

7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, così come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali».

«Art. 15 (*Primo inquadramento*). — 1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto può essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.

3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento è disciplinato in coformità della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia già trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1° gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresì inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

5. Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.

6. Saranno altresì inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.

7. Sarà inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sarà inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attività di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.

9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverrà con le seguenti modalità:

a) Seconda fascia (primo ricercatore):

1) a decorrere dal 1° giugno 1988 è inquadrato, previo giudizio di idoneità per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianità. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro. Possono essere altresì inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato.

b) Prima fascia (dirigente di ricerca):

1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori di concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1° giugno 1988.

Nel primo concorso pubblico sarà riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili.

10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, è inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto.

11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sarà inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverrà con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto è tenuto ad adottare.

12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvederà ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.

«Art. 23 *(Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità).* — 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore. La nuova normativa troverà recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.

2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 è corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni».

— La legge 7 agosto 1973, n. 519 (in *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1973, n. 219) reca: «Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità». Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32 *(Carriera dei ricercatori).* — La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore;
primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica, con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, da uno dei ricercatori designati per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'art. 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore.

Dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'art. 29 e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti, disponibili nella carriera esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad un indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato».

Note all'art. 15:

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo degli articoli 28 e 29 è il seguente:

«Art. 28 *(Incentivazione).* — 1. Il fondo annuo di incentivazione sarà costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformità alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0.80% del monte salari dell'ente, nonché da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.

2. L'utilizzazione del fondo è finalizzata a promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttività.

3. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attività;

c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attività di ricerca in sedi disagiate.

4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

«Art. 29 *(Indennità)*. — 1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale nelle seguenti misure:

Livelli	
1°	450.000
2°	525.000
3°	700.000
4°	770.000
5°	810.000
6°	1.000.000
7°	1.200.000
8°	1.400.000
9°	1.500.000
10°	1.600.000

3. La predetta indennità, nonché i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.

4. Ove le indennità di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennità già in godimento allo stesso titolo, la differenza sarà corrisposta mediante assegno personale.

5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio notturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari.

6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennità per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima».

— Per il titolo della legge n. 519/1973 si veda la nota all'art. 14. Il testo dell'art. 54 è il seguente:

«Art. 54 *(Compenso particolare)*. — Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad esserne corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso, subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 15.

Note all'art. 17:

— Il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1987 - serie generale - n. 104) reca: «Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale della scuola». Il testo dell'art. 22 è il seguente:

«Art. 22. — 1. Dopo l'art. 34 è inserito il seguente articolo:

«Art. 35 *(Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per il conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale».

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Per il testo dell'art. 20 si veda la nota all'art. 13. Il testo dell'art. 21 è il seguente:

«Art. 21 *(Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalità relativi al profilo di «Ricercatore»)*. — 1. A decorrere dal 1° giugno 1988, lo stipendio base degli appartenenti alle due fasce differenziate di professionalità del profilo di ricercatore è così determinato:

seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;

prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.

2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianità; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi».

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1.

— Il D.P.C.M. 12 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1975, n. 251) reca: «Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972).

— La legge 9 marzo 1989, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989) reca: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni». Il testo dell'art. 15 è il seguente:

«Art. 15 (*Funzionari direttivi*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della *ex*-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operanti in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso *ad personam*, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma».

Nota all'art. 18:

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Per il testo dell'art. 20 si veda la nota all'art. 13. Il testo degli articoli 22 e 25 è il seguente:

«Art. 22 (*Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore*). — 1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella X qualifica.

2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi».

«Art. 25 (*Retribuzione individuale di anzianità*). — 1. Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.

2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali».

Note all'art. 19:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22) reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.» Il testo dell'art. 82 è il seguente:

«Art. 82 (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

— La legge 29 marzo 1983, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1983, n. 93) reca: «Legge quadro sul pubblico impiego». Il testo dell'art. 13 è il seguente:

«Art. 13 (*Efficacia temporale degli accordi*). — Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi».

Note all'art. 20:

— Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1988, n. 185) reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554 (*Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1989, n. 1) reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego».

Nota all'art. 21:

— Il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976) reca: «Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

Nota all'art. 23:

— Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 24:

— Il D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979) reca: «Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28 sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33 quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70». Il testo dell'art. 59 è il seguente:

«Art. 59 (*Benefici di natura assistenziale e sociale*). — Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

1) sussidi;

2) borse di studio;

3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

4) prestiti;

5) mutui edilizi

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti.

È fatto divieto agli enti concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo».

Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

Il testo dell'allegato 6 del D.P.R. n. 509/1979 è il seguente:

«ALLEGATO 6

PRINCIPI INFORMATORI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE.

La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovrà uniformarsi ai seguenti principi informatori:

1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente entro un importo massimo di 300.000 lire.

2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facoltà universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire da attribuire secondo una priorità determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla conoscenza del nucleo stesso

3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attività culturali e ricreative, può erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari.

4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilità di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entità del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale.

5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato.

L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potrà superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione».

— Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983) reca: «Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». Il testo dell'art. 28 è il seguente:

«Art. 28 (*Sussidi, borse di studio, mutui edilizi*). — L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 500.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.

Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.

Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è così modificato:

"I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, né assegnatari e locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.

I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".

Lo stesso punto 5) dell'allegato 6 viene così integrato:

"A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".

Al citato allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 è aggiunto il seguente comma:

"In tale limite dovrà essere ricompreso il costo reale inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse legale a carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli enti"».

Nota all'art. 25:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 5. (*Trattamento di missione*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Note all'art. 28:

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 19. Il testo dell'art. 25 è il seguente:

«Art. 25 *(Organismi rappresentativi dei dipendenti)*. — Organismi rappresentitativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge».

Note all'art. 29:

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11 *(Assemblee del personale)*. — 1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue *procapite* senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 30:

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1.

— Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo degli articoli 8 e 9 è il seguente:

«Art. 8 *(Maggiore rappresentatività)*. — 1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n 93;

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera *a)*.

2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444».

«Art. 9 *(Aspettative e permessi sindacali)*. — 1. In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8

2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto rigurda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.

3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti».

Nota all'art. 33:

— Per il titolo della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 19.

Nota all'art. 35:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 28.

Nota all'art. 39:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 40:

— Il D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968) reca: «Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria». Il testo dell'art. 51 è il seguente:

«Art. 51. — Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica è stabilita dalle tabelle *A, B, C, D* ed *E* dell'allegato I al presente decreto:

a) ruolo dei direttori;

b) ruolo dei direttori di sezione;

c) ruolo degli sperimentatori;

d) ruolo amministrativo;

e) ruolo degli esperti;

f) ruolo dei segretari contabili;

g) ruolo del personale esecutivo;

h) ruolo dei preparatori;

i) ruolo degli uscieri;

l) ruolo degli autisti».

— Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 52 *(Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria).* — 1. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni».

— La legge 11 luglio 1980, n. 312 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980) reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

— Il D.P.C.M. 27 luglio 1987 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991) reca: «Determinazione delle dotazioni organiche e dei profili professionali del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Nota all'art. 41:

— Il D.M. 9 gennaio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1971, n. 262) reca: «Nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria».

Note all'art. 42:

— Per il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 15.

— Per il titolo del D.P.R. n. 285/1988 si veda la nota all'art. 14.

91G0084

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651328) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189